

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 366

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COMAROLI, MOLteni, FEDRIGA, GRIMOLDI**

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate

*Presentata il 24 marzo 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle mura storiche delle città. Si tratta di un provvedimento di rilevante interesse non solo storico ma anche turistico. Tutelare e promuovere i valori legati ai rapporti e alle relazioni culturali e sociali, nati e sviluppati nelle nostre città, assume un significato pregnante, tanto più in un momento storico in cui è fortemente sentita la necessità di salvaguardia e conservazione del nostro patrimonio storico, artistico e ambientale nonché l'esigenza di mantenere vivi i rapporti ad essi legati.

Luoghi spesso esclusi dai principali itinerari turistici possono, in tal modo, entrare a far parte delle mete turistiche tradizionali rafforzando l'offerta turistica del territorio.

Si tratta di considerazioni particolarmente significative in riferimento alle cinte

murarie delle città. Il destino delle mura è spesso relegato nella memoria come mera immagine, come fatto semplicemente visibile, magari legato a schemi scolastici. Le mura devono invece essere riscoperte come luogo di memoria, di esperienza di vita di migliaia di anni, capaci di testimoniare e riflettere una cultura che non è soltanto figurativa.

Le imponenti fortificazioni antiche caratterizzano molte città del nostro Paese e si impongono all'attenzione per la monumentalità, per le caratteristiche costruttive e per la delimitazione di uno spazio urbano ricco di opere d'arte, contenitore di grandi eventi culturali e attrezzato turisticamente.

Promuovere la tutela di tali testimonianze storiche assume significato non solo per il valore documentale e di conservazione del patrimonio archeologico del nostro territorio ma anche per le possibilità

di rilancio e di rivitalizzazione economica e turistica delle zone interessate.

Con la proposta di legge in esame si vuole dare il via a una strategia globale per la realizzazione di un piano di interventi che investa l'intera area legata alle città murate puntando in primo luogo sul rilancio e sulla valorizzazione del patrimonio archeologico.

In tal modo si promuovono la realizzazione di piani di recupero, conservazione e valorizzazione delle mura e delle città interessate, attraverso interventi qualificati di manutenzione e di restauro, nonché la predisposizione di nuove e avanzate modalità di fruizione dei siti stessi, eventualmente con l'offerta di servizi aggiuntivi per i visitatori dell'area.

A tale proposito particolare attenzione va riservata alle fonti di finanziamento europee e alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di soggetti privati per la salvaguardia del patrimonio culturale inestimabile del nostro Paese.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 sancisce la finalità della legge volta alla definizione di un programma organico di interventi per la tutela delle città murate.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il fondo per gli interventi di valorizzazione delle città murate.

L'articolo 3 regola le modalità di finanziamento dei progetti per la tutela e la riqualificazione delle città murate.

L'articolo 4 contiene disposizioni relative all'esecuzione degli interventi e ai relativi controlli.

L'articolo 5 prevede il censimento delle città murate.

L'articolo 6 promuove il riconoscimento delle città murate, presso l'UNESCO, quale patrimonio mondiale in pericolo.

L'articolo 7 contiene disposizioni finanziarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. La presente legge promuove un programma organico di interventi per la tutela e la valorizzazione delle città murate.

2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano attraverso una serie di iniziative volte:

*a)* al recupero e alla valorizzazione dell'intero patrimonio architettonico e archeologico esistente e delle ingenti risorse naturalistiche presenti sul territorio;

*b)* al recupero e alla conservazione dei siti architettonici e archeologici con interventi qualificati di manutenzione e di restauro conservativo;

*c)* alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate alla fruizione delle città murate;

*d)* al recupero del patrimonio edilizio anche attraverso l'impiego e l'utilizzo di scuole cantiere;

*e)* al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.

### ART. 2.

1. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

### ART. 3.

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni e le soprintendenze competenti trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 1, indicando eventuali cofinanziamenti prove-

nienti da risorse pubbliche o private ovvero da fondi dell'Unione europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo approva, con proprio decreto, la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 2, dando priorità ai progetti aventi le finalità di cui all'articolo 1 cofinanziati dall'Unione europea, dalle regioni o da privati.

#### ART. 4.

1. Agli interventi di cui all'articolo 1 si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea vigente per gli appalti pubblici.

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla medesima legge per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi.

#### ART. 5.

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni, nonché il relativo modello di scheda, per l'individuazione delle città murate.

2. I comuni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, provvedono all'individuazione delle città murate presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

3. Le regioni, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai comuni:

a) provvedono al censimento delle città murate presenti nel proprio territorio, sulla base dei criteri e delle modalità individuati con il decreto di cui al comma 1;

*b)* istituiscono gli elenchi regionali delle città murate.

4. L'inserimento negli elenchi di cui alla lettera *b)* del comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di città murata.

5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalle regioni al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di istituire, presso il medesimo Ministero, l'elenco nazionale delle città murate.

#### ART. 6.

1. Il Governo, entro quattro mesi dall'istituzione dell'elenco nazionale delle città murate, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5, sottopone al Comitato del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 8 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la richiesta di iscrizione delle città murate nell'Elenco del patrimonio mondiale in pericolo, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11 della citata Convenzione.

2. Le risorse del Fondo del patrimonio mondiale messe a disposizione dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi dell'articolo 15 della citata Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, devono essere utilizzate nell'ambito del programma organico di interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

#### ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2 è determinata in sede di legge di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0004180\*